

Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2020) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

2.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole "15000 volt" sono sostituite con "20000 volt".

Art. 3

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'articolo 9, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole "15000 volt" sono sostituite con "20000 volt".

Art. 4

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti".

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

1. Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole "alle Comunità montane" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:

a) al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo

del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4;

b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei Comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il consumo del suolo e che creano nuova occupazione. La Giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Energia

Art. 6

Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n.1 del 2017 nel periodo di emergenza da Covid 19

1. Le sanzioni previste dal comma 3 lettera b) e c) e dal comma 4 dell'articolo 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l'effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso Regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro 90 giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.

2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'articolo 24 del medesimo regolamento.

Sezione II

Cultura

Art. 7

Modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2014

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla presente: "che la qualità di associato sia riservata a Film Commission quali specifici uffici di enti pubblici e a Film Commission convenzionate con enti pubblici territoriali o

partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati".

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).